

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5465 del 26/11/2019
Oggetto	Procedura FE19A0006. Rilascio della concessione di derivazione ad uso igienico e assimilati in località Tramuschio nel Comune di Mirandola.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5626 del 25/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Acque Sotterranee. Procedimento FE19A0006. Rilascio della concessione FE19A0006 di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico e assimilati nel comune di Mirandola (Mo), località Tramuschio. Utente: AZ. Agricola San Paolo SS

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 1125/200 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l'Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica", le Linee guida LG25/DT, "Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica" e le Linee guida LG26/DT "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico"
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dottoressa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 14.10.2019;

PREMESSO CHE con domanda PG.2019.53173 del 03.04.2019, l'Azienda Agricola San Paolo SS, c.f 01880360365 ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo esistente ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica FE19A0006, con le caratteristiche di seguito descritte:

- pozzo esistente avente profondità di m 25;
- ubicazione del pozzo: Comune di Mirandola (Mo), Località Tramuschio su terreno, censito al fg. n. 13, mapp. n. 17; coordinate UTM RER 663.504 y: 978599;
- portata massima di esercizio pari a l/s 5;
- volume d'acqua richiesto pari a mc/annui 14.000

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di

concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 166 del 29.05.2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO CHE

- Il prelievo è stato esercitato a partire dal 2007 senza autorizzazione come da documentazione agli atti;
- sono state attivate le procedure sanzionatorie di cui all'art. 17 del r.d. 1775/1933 per prelievo abusivo di acqua pubblica, come da verbale n.17/2019 notificato all'utente con nota num. prot. PG..2019.94382 del 14.06.2019;
- il richiedente ha prodotto documentazione acquisita agli di ARPAE utile a dimostrare i requisiti per l'applicazione del canone secondo la categoria d'uso " igienico e assimilati" di cui alla L.R: 3/99 secondo i criteri di cui alla DGR 1125/2001 ed in particolare ha:
 - fornito il numero di capi suini allevati pari a 4300;
 - indicato la superficie utile per lo spandimento pari a 135,03 ha;
 - dichiarato che le attività di utilizzazione agronomica si svolgono su aree funzionalmente connesse con l'attività di allevamento suinicolo;

DATO INOLTRE ATTO;

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- il corpo idrico interessato dal prelievo è il corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore - 0630ER-DQ2-PPCS; caratterizzato da uno stato quantitativo buono;
- il fabbisogno idrico richiesto è congruo alla dotazione idrica media per capo così come definita

nell'Allegato 2 alla DGR 1781/2015

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;
- vista la presenza di criticità medie, per il principio di precauzione, è opportuno inserire nel disciplinare di concessione clausole che permettano la revisione dei volumi prelevabili come indicato dalla "Direttiva Derivazioni";

ACQUISITO agli atti con num. Prot. PG.2019.84051 del 28.05.2019 il parere favorevole espresso dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 12 del RR. 41/2001;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- le spese di istruttorie sono quantificate pari a € 195,00 ai sensi della DGR 65/2015;
il canone per l'annualità 2019 è quantificato pari a 164,72 €;
- l'indennizzo dovuto per l'uso pregresso della risorsa idrica al 30.11.2019 è pari a € 2.329,60, quantificato ai sensi dell' art. 17 del R.D. 1775/1933 e della L.R. 11/2018,
- quanto dovuto per l'uso della risorsa idrica nell'anno 2019 è pari a 13,73 €, corrispondente a 1/12 del canone per l'annualità in corso;
- il deposito cauzionale da costituire ai sensi dell'art. 8 del L.R. 2/2015 è pari a 250 €,

ACCERTATO CHE IL RICHIEDENTE:

- ha corrisposto le spese istruttorie con versamenti eseguiti in data 25.03.2019 e in data 08.05.2019;
- ha corrisposto quanto dovuto per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2019 in data 21.11.2019;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di indennizzo per l'uso pregresso della risorsa idrica in assenza di titolo in data 21.11.2019;
- ha corrisposto la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale in data 21.11.2019

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica FE19A0006 sino al 31.12.2028;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda agricola San Paolo SS, c.f 01880360365 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica FE19A0006, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente , avente profondità di m 25
 - ubicazione del prelievo: Comune di Mirandola (Mo), Località Tramuschio su terreno censito al fg. n. 13, mapp. n. 17; coordinate UTM RER 663504; y: 978599;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati:
 - portata massima di esercizio pari a l/s 5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 14.000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20.11.2019;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 è quantificato in 164,72 € ;
5. di dare atto che il di deposito cauzionale è quantificato in 250 €;

6. di dare atto che quanto dovuto a titolo di spese istruttorie, di indennizzo per l'uso pregresso della risorsa , per l'uso della risorsa nel 2019 e di deposito cauzionale è stato corrisposto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata all'utente.

La Responsabile
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'azienda agricola San Paolo SS, c.f 01880360365 (codice pratica FE19A0006).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 25, con tubazione di rivestimento in pvc del diametro interno di mm 140 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 2,2 , dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 17 e m 25 dal piano di campagna.
2. Il prelievo è ubicato nel Comune di Mirandola (Mo), Località Tramuschio su terreno censito al fg. n. 13, mapp. n. 17; coordinate UTM RER 663.504; y: 978.599.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati ai sensi della DGR 1125/2001.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 14.000 .
3. Il prelievo è asservito alla approvvigionamento idrico di un allevamento suinicolo costituito da circa 4.300 capi all'ingrasso.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico denominato Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore - 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale

termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione dei quantitativi idrici derivati e a trasmettere i risultati rilevati nell'anno precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione

concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Altre prescrizioni - Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Qualora il regime autorizzativo imposto in un diverso ambito prevedesse obblighi su tali aspetti, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato quali-quantitativo della risorsa. Qualora se ne verificassero i presupposti, potrà essere richiesto al Concessionario di monitorare le acque di falda per valutare la salinità delle stesse

ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici; in tal caso il Concessionario è tenuto allo svolgimento di tali attività.

ARTICOLO 8 – VERIFICHE DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.
2. A fini di tutelare lo stato quantitativo/qualitativo della risorsa idrica, l'Amministrazione potrà revisionare i volumi idrici prelevabili in qualsiasi momento.
3. Entro il 31 Gennaio di ogni anno il concessionario è tenuto a dimostrare la disponibilità da parte dell'Azienda di almeno 1 ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con l'attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 kg di azoto presenti negli effluenti di allevamento prodotti nell'anno precedente. Il concessionario inoltre dovrà fornire sia la consistenza massima e media dell'allevamento suinicolo servito dalla derivazione in oggetto sia l'estensione superficie utile per lo spandimento ai fini dell'utilizzazione agronomica dei reflui eseguita nell'anno di riferimento, nonché indicare se le aree utilizzate per lo spandimento siano funzionalmente connesse alle attività di allevamento.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGIE REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Qualora il regime autorizzativo imposto in un diverso ambito prevedesse obblighi su tali aspetti, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di

risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato qualitativo della risorsa. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.